

Roma 18 marzo 2014

prot. n. 11.1040

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4

Oggetto : Spesometro – Scadenze del 10 e 20 aprile 2014 –

Si ricordano le scadenze del **10 e del 20 aprile 2014** concernenti le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "Spesometro") poste in essere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Sono interessati i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni e acquisti di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato, compresi quelli non residenti identificati in Italia e con esclusione degli enti pubblici e dei contribuenti c.d. "minimi".

I soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile devono presentare la comunicazione entro il 10 aprile 20214, mentre per tutti gli altri soggetti il termine scade il 20 aprile 2014.

Sono oggetto di comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA che implicano l'obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall'importo, nonché tutte le operazioni di importo superiore ad € 3.600, al lordo dell'IVA, non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

I soggetti che rilasciano fattura su richiesta del cliente devono comunque comunicare l'operazione a prescindere dall'importo. I commercianti al minuto e assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) mentre le agenzie di viaggio e Tour operator, ma soltanto per il 2012 e per il 2013, possono comunicare le sole fatture di importo pari o superiore ad € 3.600, al lordo di IVA.

Si segnalano alcune delle operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le operazioni intracomunitarie (già oggetto di dichiarazione Intrastat);
- le utenze (energia elettrica, telefonia, ecc.);
- i contratti di assicurazione, di mutuo e di locazione;
- gli atti di compravendita immobiliari a titolo definitivo;
- le operazioni di importo pari o superiore ad € 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La comunicazione può essere effettuata con le seguenti modalità alternative:

analitica (indicando le singole operazioni effettuate) o *aggregata* (indicando il totale delle operazioni effettuate nei confronti di ciascun soggetto).

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

L'omessa trasmissione della comunicazione o l'invio di dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 258 ad un massimo di e 2.065.